

STATUTO

INFRASTRUTTURE TRASPORTO GAS S.P.A.

Titolo I – COSTITUZIONE E OGGETTO DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 1

- 1.1 La Società è denominata “**Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A.**”, o, in forma abbreviata “**ITG S.p.A.**”.

La denominazione può essere scritta in qualsiasi carattere con lettere sia maiuscole sia minuscole.

ARTICOLO 2

- 2.1. La Società ha per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto, in Italia e all'estero, anche tramite partecipazione diretta o indiretta a società, enti o imprese, di attività regolate di trasporto e dispacciamento di gas naturale, nonché di ogni altra attività economica collegata da un nesso di strumentalità o accessorietà con una o più delle attività precedentemente indicate ivi inclusa l'attività di misura dell'energia nonché la gestione di mercati organizzati del gas, il tutto nell'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 2.2. Al fine di perseguire l'oggetto sociale e in via strumentale a esso:
- a. la Società può compiere tutte le operazioni necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; a titolo esemplificativo può porre in essere operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, attive e passive, nonché qualsiasi atto che sia comunque collegato all'oggetto sociale, ivi comprese tra l'altro l'attività di ricerca scientifico tecnica e l'acquisizione di brevetti inerenti alle attività svolte e alle attività di studio, progettazione, costruzione, acquisizione, gestione ed esercizio di sistemi complessi di trasporto di gas naturale, di infrastrutture di viabilità, di informatica e di telecomunicazione, fatta eccezione della raccolta del pubblico risparmio e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria, nonché dell'attività finanziaria nei confronti del pubblico;
 - b. la Società può svolgere attività connesse con la difesa e il recupero dell'ambiente e la salvaguardia del territorio.
- 2.3. La Società si conforma a tutti gli obblighi e adempimenti previsti in capo al gestore del sistema di trasporto di gas naturale in regime di separazione proprietaria previsti dal decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito anche il “Decreto”) e in particolare dall'art. 19 del Decreto stesso, nonché dai regolamenti vigenti; in particolare esercita tutti i compiti, le funzioni e le attribuzioni previsti dagli articoli 10 comma 6, 11 comma 2 e 21 del Decreto.
- 2.4. Nell'esercizio dell'attività regolata di trasporto e dispacciamento di gas naturale, la Società osserva i criteri di parità di trattamento degli utenti, trasparenza, imparzialità e neutralità del trasporto e del dispacciamento

adeguandosi alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In particolare, la Società, nel rispetto dei principi di economicità, redditività e massimizzazione dell'investimento dei soci, ferme le esigenze di riservatezza dei dati aziendali, svolge il proprio oggetto sociale con l'intento di promuovere la concorrenza, l'efficienza e adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi. A tal fine:

- a. garantisce la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- b. impedisce discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
- c. impedisce i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

ARTICOLO 3

- 3.1. La Società ha sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
- 3.2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e/o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, filiali e rappresentanze in Italia e all'estero.

ARTICOLO 4

- 4.1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata, una o più volte, con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti.

Titolo II – CAPITALE DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 5

- 5.1. Il capitale sociale sottoscritto e interamente versato è di euro 10.000.000,00 (dieci milioni), suddiviso in 10.000.000 (dieci milioni) azioni da euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.
- 5.2. L'Assemblea Straordinaria può deliberare aumenti di capitale, fissandone termini, condizioni e modalità. Il capitale può essere aumentato con le modalità e i limiti previsti dalla legge anche con conferimenti in natura e di crediti, mediante emissione di nuove azioni. Le nuove azioni possono essere anche di speciali categorie.

ARTICOLO 6

- 6.1. Le azioni sono nominative e indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto. La Società non emette certificati rappresentativi delle azioni; la qualità di azionista è provata dall'iscrizione nel libro soci.
- 6.2. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte. Sui ritardati versamenti sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso legale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2344 del codice civile.
- 6.3. Il recesso è consentito unicamente nei casi previsti da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di proroga del termine di durata

nonché di introduzione, modificazione, rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

- 6.4. La qualità di azionista comporta, di per sé sola, l'adesione incondizionata allo Statuto.
- 6.5. Il domicilio di ciascun azionista, degli altri aventi diritto al voto, degli amministratori e dei sindaci nonché del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali o, in mancanza, dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

ARTICOLO 7

- 7.1. La Società, nelle forme di legge, può emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrants, e altri titoli di debito e gli strumenti finanziari di cui all'art. 2346, comma 6, del codice civile.

Titolo III – ASSEMBLEA

ARTICOLO 8

- 8.1. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
- 8.2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta (180) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.
- 8.3. Le assemblee si tengono presso la sede della Società; previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono anche tenersi altrove purché in Italia.

ARTICOLO 9

- 9.1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare; l'avviso contiene anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione.
- 9.2. L'avviso di convocazione è inviato a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Collegio Sindacale mediante raccomandata a. r. o telefax o posta elettronica, o con qualsiasi altro mezzo comunque idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei rispettivi destinatari e deve essere ricevuto dai destinatari almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza.

ARTICOLO 10

- 10.1. Possono intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti di legge. I relativi documenti sono conservati presso la Società.

- 10.2. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione, adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni ed accerta i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 11

- 11.1. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti. Le sue deliberazioni obbligano gli azionisti, anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti.
- 11.2. Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, la riunione assembleare è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dalla persona nominata dalla maggioranza degli azionisti presenti.
- 11.3. L'Assemblea nomina il Segretario che può anche non essere azionista.
- 11.4. Il verbale dell'Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente; quello dell'Assemblea straordinaria è redatto dal notaio e sottoscritto dal notaio e dal Presidente. Le copie e gli estratti dei verbali certificati conformi dal redattore e dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.
- 11.5. Le adunanze assembleari possono tenersi anche in tele o videoconferenza, a condizione che:
- a. possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
 - b. vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
 - c. venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
 - d. venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.
- 11.6. A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in videoconferenza; il Segretario e il notaio hanno facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.
- 11.7. L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario o il notaio.

ARTICOLO 12

- 12.1. La validità della costituzione dell'Assemblea è stabilita ai sensi di legge.
- 12.2. L'Assemblea ordinaria, oltre che nei casi in cui è obbligatorio per legge, in particolare ai sensi degli articoli da 2357 a 2361 del codice civile, autorizza, le deliberazioni aventi a oggetto la cessione, il conferimento, l'affitto, l'usufrutto e ogni altro atto di disposizione, anche nell'ambito di joint venture, ovvero di assoggettamento a vincoli dell'azienda ovvero di rami di azienda di rilevanza strategica che ineriscano ad attività relative al trasporto e al dispacciamento del gas naturale, ferma restando, ai sensi dell'art. 2364 n. 5 del codice civile, la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti.
- 12.3. Sulle materie di sua competenza, l'Assemblea ordinaria delibera con le maggioranze stabilite ai sensi di legge.
- 12.4. L'Assemblea straordinaria delibera, in prima e seconda convocazione, con le maggioranze stabilite ai sensi di legge.
- 12.5. È attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi a oggetto:
 - a. le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 - *bis* del codice civile, anche per la scissione;
 - b. l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie;
 - c. la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;
 - d. l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative;
 - e. il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Titolo IV – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 13

- 13.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) a cinque (5) membri, i quali si impegnano, a pena di decadenza, a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 19 del Decreto e all'art. 2, comma 2, lettera c) del DPCM 25 maggio 2012.
- 13.2. Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea per un periodo non superiore a tre (3) esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
- 13.3. Tutti gli amministratori mettono a disposizione della Società (i) il proprio *curriculum* professionale con evidenza degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società e (ii) le dichiarazioni con le quali accettano l'incarico e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, in particolare il rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 13.1.
- 13.4. Gli amministratori nominati devono comunicare alla Società la sopravvenienza di cause di incompatibilità.
- 13.5. Il Consiglio valuta periodicamente l'inesistenza di cause di incompatibilità. Nel caso in cui emergano cause di incompatibilità di uno o più amministratori, il Consiglio ne dichiara la decadenza e provvede ai sensi del successivo

paragrafo 13.6.

13.6. Nel corso dell'esercizio annuale:

- a. se vengono a mancare uno o più degli amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione degli amministratori fermo restando il rispetto dei requisiti di legge e di Statuto per la composizione del Consiglio di Amministrazione. La deliberazione consiliare è approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori nominati per cooptazione restano in carica sino alla successiva Assemblea;
- b. se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione. Ove non provvedano, ovvero sia venuto meno l'intero Consiglio, l'Assemblea è convocata dal Collegio Sindacale.

ARTICOLO 14

14.1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi membri il Presidente; nomina altresì il Segretario, che può essere anche non amministratore.

14.2. Il Presidente:

- a. ha la rappresentanza della Società;
- b. presiede l'Assemblea e ne regola e coordina il funzionamento, esercitando le funzioni previste dalla legge e dallo Statuto;
- c. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori;
- d. provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite agli amministratori.

ARTICOLO 15

15.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato o, infine, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età, quando lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta scritta almeno due amministratori. La richiesta deve indicare gli argomenti ritenuti di particolare rilievo in relazione ai quali è chiesta la convocazione.

15.2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione è inviato di norma almeno cinque (5) giorni prima di quello dell'adunanza. In caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione è validamente convocato con avviso di convocazione da inviarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quello dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Collegio Sindacale mediante raccomandata a. r. o telefax o posta elettronica, o con qualsiasi altro mezzo comunque idoneo a

garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei rispettivi destinatari. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi per tele o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. Il Presidente dell'adunanza e il Segretario devono trovarsi nello stesso luogo e la riunione si considera tenuta in detto luogo.

- 15.3. Il Consiglio di Amministrazione può validamente riunirsi, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio sindacale ovvero siano presenti la maggioranza sia degli amministratori sia dei sindaci in carica e gli assenti siano stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.
- 15.4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato o, infine, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 16

- 16.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. In particolare, esclusi soltanto gli atti che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea, il Consiglio ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene necessari od opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale.
- 16.2. Il Consiglio di Amministrazione delega proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega ai sensi dell'art. 2381 del codice civile e nominando l'Amministratore Delegato. Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive all'Amministratore Delegato e avocare a sé operazioni rientranti nella delega, così come può in ogni momento revocare le deleghe conferite, procedendo in caso di revoca delle deleghe conferite all'Amministratore Delegato, alla contestuale nominadi un altro Amministratore Delegato. Il Consiglio può inoltre istituire comitati, determinandone i poteri e il numero dei componenti.
- 16.3. Il Consiglio, su proposta del Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, può altresì conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.
- 16.4. Rientra nei poteri del Presidente e dell'Amministratore Delegato, nei limiti delle competenze a loro attribuite, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società e anche a terzi.
- 16.5. La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano sia al Presidente del Consiglio di Amministrazione sia all'Amministratore Delegato.
- 16.6. In occasione delle riunioni, e con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione è informato, a cura dell'Amministratore Delegato, sul generale

andamento, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento.

- 16.7. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, d'intesa con il Presidente, può nominare uno o più Direttori Generali, previa verifica del rispetto dei medesimi limiti e divieti indicati all'art. 13.1 del presente Statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio valuta periodicamente il rispetto dei requisiti richiesti. La rilevazione del difetto dei suddetti requisiti determina la decadenza dalla carica.

ARTICOLO 17

- 17.1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza degli amministratori in carica.
- 17.2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli amministratori presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.
- 17.3. I verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario.
- 17.4. Le copie e gli estratti dei verbali certificati conformi dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario fanno prova a ogni effetto di legge.

ARTICOLO 18

- 18.1. L'eventuale compenso spettante agli amministratori viene determinato dall'Assemblea ordinaria all'atto della loro nomina; il compenso così determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.
- 18.2. Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Titolo V – COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 19

- 19.1. Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi; sono altresì nominati due sindaci supplenti. L'Assemblea nomina i sindaci e ne determina la retribuzione. I sindaci sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità normativamente previsti. L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale.
- 19.2. I sindaci possono assumere incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo in altre società nel rispetto dei limiti e divieti fissati dalla normativa applicabile e in particolare, a pena di decadenza, dall'art. 2 comma 2 lettera c) del DPCM 25 maggio 2012.
- 19.3. I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

- 19.4. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento dell'incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.
- 19.5. Il Collegio Sindacale può radunarsi anche in tele o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente del Collegio Sindacale e il Segretario, se nominato, devono trovarsi nello stesso luogo e l'adunanza si considera tenuta in detto luogo.

Titolo VI – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 20

- 20.1. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, individuata e disciplinata dalle disposizioni speciali riguardanti la revisione degli enti di interesse pubblico contenute nel decreto legislativo 27 gennaio del 2010, n. 39, su proposta motivata del Collegio Sindacale e ai sensi dell'art. 2409-*bis* e ss. c.c.
- 20.2. La società incaricata della revisione legale dei conti esercita, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale, le funzioni di cui all'art. 2409-*bis* e ss. del codice civile.

Titolo VII – BILANCIO, UTILI E DIVIDENDI

ARTICOLO 21

- 21.1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.
- 21.2. L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato sarà attribuito:
- a. fino al 5% alla riserva legale, finché la stessa raggiunga il limite previsto dalla legge;
 - b. la quota rimanente verrà ripartita tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta e in ogni caso previo parere del Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.
 - c. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il pagamento nel corso dell'esercizio di acconti sul dividendo.

Titolo VIII – LIQUIDAZIONE E SCIoglIMENTO

ARTICOLO 22

- 22.1. La liquidazione e lo scioglimento della Società sono disciplinati dalle norme di legge.

Titolo IX - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 23

- 23.1. Tutte le fattispecie non espressamente previste o non diversamente regolate dal presente Statuto sono disciplinate dalle norme di legge in materia di società per azioni e di settore.